

**REGOLAMENTO RECANTE ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 18-BIS, 46-BIS, 80, 84,
110-TER, 110-QUATER, 110-QUINQUIES, 110-SEXIES, 180-TER DELLA LEGGE 22
APRILE 1941, N. 633 COME NOVELLATA DAL DECRETO LEGISLATIVO 8
NOVEMBRE 2021, N. 177**

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
 - a) «Autorità»: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dall’articolo 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e s.m.i.;
 - b) «Legge sul diritto d’autore» e «LDA»: la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”, e s.m.i.;
 - c) «Decreto»: il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, recante “*Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno*”;
 - d) «opera»: un’opera, o parti di essa, come tutelata dal Titolo I, Capo I, della Legge sul diritto d’autore;
 - e) «licenza collettiva estesa»: accordo stipulato da un organismo di gestione collettiva avente effetto anche nei confronti di aventi diritto non rappresentati dal medesimo organismo, né da altri per il medesimo settore;
 - f) «servizio di video on demand»: un servizio di media audiovisivo a richiesta, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, *lett. q)*, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, anche autorizzato all’estero, che si rivolga anche al pubblico italiano;
 - g) «organismo di gestione collettiva»: un soggetto, come definito all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, che, come finalità unica o principale, gestisce



diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi, e che soddisfi uno o entrambi i seguenti requisiti:

- i. è detenuto o controllato, direttamente o indirettamente, dai propri membri;
 - ii. non persegue fini di lucro;
- h) «entità di gestione indipendente»: un soggetto che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n.35, come finalità unica o principale, gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi, e che soddisfi entrambi i seguenti requisiti:
- i. non è detenuta né controllata, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei diritti;
 - ii. persegue fini di lucro;
- i) «titolare dei diritti»: qualsiasi persona o entità che detiene diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore o a cui, in base a un accordo per lo sfruttamento dei diritti o alla legge, spetta una parte dei proventi generati dall'utente;
- j) «utilizzatore»: qualsiasi persona o entità, che non agisce in qualità di consumatore, le cui azioni sono subordinate all'autorizzazione dei titolari dei diritti, al compenso dei titolari dei diritti o al pagamento di un indennizzo ai titolari dei diritti;
- k) «Direzione» e «Direttore»: la Direzione servizi digitali dell'Autorità e il Direttore della predetta direzione;
- l) «Organo collegiale»: il Consiglio dell'Autorità.

Articolo 2

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le attività dell'Autorità in materia di:
 - a) assistenza nel raggiungimento di accordi contrattuali per la concessione di una licenza per lo sfruttamento delle opere audiovisive su servizi di video on demand ai sensi dell'articolo 110-ter LDA;
 - b) obblighi di informazione e comunicazione per finalità di trasparenza di cui all'articolo 110-quater LDA. L'Autorità vigila sul rispetto degli obblighi di informazione anche tramite l'esercizio dei pertinenti poteri sanzionatori;
 - c) meccanismo di adeguamento contrattuale di cui all'articolo 110-quinquies LDA;
 - d) criteri di misurazione della maggiore rappresentatività degli organismi di gestione collettiva, finalizzata all'individuazione degli organismi autorizzati alla stipula di licenze collettive estese per conto dei titolari dei diritti non mandanti né associati (c.d. "apolidi"), ai sensi dell'articolo 180-ter LDA, negli ambiti previsti dagli articoli 18-bis, 46-bis, 73, 73-bis, 80 e 84 LDA;
 - e) risoluzione delle controversie, ai sensi dell'articolo 110-sexies LDA;
 - f) procedure per la definizione: dell'equa remunerazione degli autori, ai sensi dell'articolo 18-bis LDA, e degli artisti, interpreti o esecutori, ai sensi dell'articolo 80 LDA, per la cessione del diritto di noleggio; del compenso adeguato e proporzionato degli autori, ai

sensi dell'articolo 46-*bis* LDA, per l'utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate, e degli artisti, interpreti o esecutori, ai sensi dell'articolo 84 LDA, per l'utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate, ivi incluse le opere teatrali trasmesse.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 5,6, e da 12 a 16 del presente Regolamento non si applicano agli autori di programmi per elaboratore.

Articolo 3

Principi generali

1. L'Autorità tutela il diritto d'autore e i diritti connessi al diritto d'autore. A tal fine garantisce il riconoscimento di remunerazioni adeguate e proporzionate allo sfruttamento delle opere protette.
2. L'Autorità promuove la massima diffusione dell'offerta legale di opere, incoraggiando lo sviluppo di offerte commerciali innovative e competitive e favorendo la conoscibilità dei servizi che consentono la fruizione legale di opere tutelate dal diritto d'autore, nonché l'accesso ai servizi medesimi.
3. L'Autorità, nel pieno rispetto dell'autonomia negoziale delle parti, promuove il raggiungimento di accordi contrattuali per la concessione di licenze per lo sfruttamento delle opere, conclusi mediante negoziazioni condotte in buona fede, tra gli autori e gli artisti, interpreti o esecutori, anche tramite gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti, e le loro controparti.
4. L'Autorità garantisce che lo scambio delle informazioni necessarie per il buon funzionamento di ogni settore avvenga, tenendo conto delle relative specificità, attraverso meccanismi trasparenti e nel rispetto del principio di proporzionalità basati su sistemi di comunicazione interoperabili.
5. L'Autorità promuove l'adozione di orientamenti comuni e condivisi tra gli operatori di tutti i settori, anche attraverso l'elaborazione di codici di condotta, da individuare nell'ambito del Tavolo tecnico di cui all'articolo 1, comma 3, della delibera n. 396/17/CONS.

Capo II

Diritti di utilizzazione

Articolo 4

Assistenza nel raggiungimento di accordi contrattuali per la concessione di una licenza per lo sfruttamento delle opere audiovisive su servizi di video on demand

1. Ferma restando la libertà contrattuale delle parti, in caso di difficoltà nella conclusione di un accordo per la concessione di una licenza per lo sfruttamento delle opere audiovisive su servizi di *video on demand*, ciascuna delle parti può richiedere l'assistenza dell'Autorità ai sensi dell'articolo 110-*ter* LDA.
2. L'Autorità presta assistenza alle parti per facilitare la conclusione di un accordo, fornendo indirizzi non vincolanti sulle opportune soluzioni negoziali e, ove opportuno, presentando proposte alle parti, anche con riferimento alla determinazione del compenso dovuto.



3. La richiesta di assistenza è trasmessa utilizzando e compilando il modello reso disponibile sul sito *internet* dell'Autorità, allegando ogni documentazione utile a comprovare l'esistenza della negoziazione e le ragioni ostative alla conclusione dell'accordo. Il soggetto istante informa contestualmente l'altra parte della richiesta di assistenza.
4. La richiesta dinanzi all'Autorità non può essere presentata qualora per il medesimo oggetto e tra le stesse parti sia stata avviata una conciliazione, mediazione o negoziazione assistita.
5. La Direzione, entro sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta di assistenza, fissa una sessione di discussione, da tenersi anche in via telematica, e ne dà comunicazione alla parte istante con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data fissata per la sessione di discussione. Il soggetto istante informa l'altra parte della data fissata per la sessione di discussione. Nel corso della prima sessione di discussione, la Direzione verifica l'effettiva esistenza della negoziazione. Qualora una delle parti non compaia a due sessioni di discussione consecutive, l'Autorità cessa di prestare la propria assistenza alle negoziazioni.
6. A decorrere dal giorno della prima sessione di discussione, le parti hanno a disposizione novanta giorni di tempo per negoziare avvalendosi dell'assistenza dell'Autorità. Trascorso tale periodo senza che le parti abbiano raggiunto un accordo, l'Autorità cessa di prestare la propria assistenza alle negoziazioni. Non è ammessa una nuova richiesta di assistenza per la negoziazione del medesimo contratto.
7. Qualora le parti raggiungano un accordo contrattuale durante il periodo di assistenza di cui al comma 6 sono tenute a darne tempestiva notizia all'Autorità.
8. Delle sessioni di discussione è redatto sintetico verbale, il quale reca informazioni essenziali sullo stato delle trattative e sull'esito delle stesse, nonché sulle eventuali proposte formulate dall'Autorità.

Articolo 5

Obblighi di comunicazione e di informazione

1. Gli autori e gli artisti, interpreti o esecutori, hanno il diritto di ricevere, anche per il tramite degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti, informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle proprie opere e prestazioni artistiche e la remunerazione dovuta da parte dei soggetti ai quali hanno concesso in licenza o trasferito i diritti oppure da parte degli aventi causa. A tal fine:
 - a) i soggetti ai quali sono stati concessi in licenza o trasferiti i diritti hanno l'obbligo di fornire agli autori e agli artisti, interpreti o esecutori, le informazioni di cui sopra con cadenza almeno semestrale, salvo diversi accordi intervenuti tra le parti, purché non superiore a un anno, per l'intera durata dello sfruttamento. Trascorsi tre anni dalla conclusione dell'accordo di licenza o di cessione tra i soggetti obbligati e gli autori e gli artisti, interpreti o esecutori, questi ultimi potranno esercitare il loro diritto di ricevere le informazioni formulando una apposita richiesta;
 - b) quando il cessionario o il licenziatario dei diritti ha ceduto o concesso in sublicenza a terzi i medesimi diritti, gli autori e gli artisti, interpreti o esecutori, hanno diritto di ricevere, sulla base di una apposita richiesta, informazioni supplementari direttamente da parte dei sublicenziatari e aventi causa, se la loro prima controparte contrattuale non detiene tutte le informazioni necessarie. A tal fine, la prima controparte contrattuale fornisce, ai sensi della lettera a) informazioni sull'identità dei sublicenziatari e aventi causa. Questi ultimi



sono tenuti a trasmettere le informazioni supplementari richieste di cui sono in possesso. La richiesta di ricevere informazioni può essere proposta con cadenza semestrale. La richiesta di informazioni può essere effettuata dagli aventi diritto anche indirettamente tramite la controparte contrattuale dell'autore e artista, interprete o esecutore.

2. Le informazioni di cui al comma 1 riguardano in particolare:
 - a) l'identità di tutti soggetti interessati dalle cessioni o licenze, inclusi gli utilizzatori secondari di opere e prestazioni artistiche che abbiano stipulato accordi con i contraenti diretti di autori e artisti, interpreti o esecutori, ovvero con i sublicenziatari o gli aventi causa;
 - b) le modalità di sfruttamento delle opere e delle prestazioni artistiche;
 - c) i ricavi generati da tali sfruttamenti, ivi inclusi introiti pubblicitari e di *merchandising*, e la remunerazione contrattualmente dovuta, secondo quanto stabilito negli accordi di concessione di licenza o trasferimento dei diritti;
 - d) con riferimento specifico ai fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari:
 - i. i numeri di acquisti e visualizzazioni generati nel periodo di riferimento;
 - ii. il numero di abbonati.
3. Gli obblighi di cui ai commi precedenti si ritengono assolti qualora il cessionario, ovvero il licenziatario o il sublicenziatario fornisca le informazioni di cui al comma 2 ad un organismo di gestione collettiva ovvero ad una entità di gestione indipendente, eventualmente ai sensi dall'articolo 23 del Decreto, in forza di un accordo di licenza o di un contratto che preveda una rendicontazione periodica sullo sfruttamento delle opere e prestazioni artistiche e sulla remunerazione dovuta, limitatamente alle informazioni ivi previste.
4. Gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti, sulla base di una richiesta adeguatamente giustificata, mettono a disposizione dei soggetti ai quali sono stati concessi in licenza o trasferiti i diritti e i loro sublicenziatari e aventi causa, per via elettronica, almeno i seguenti dati:
 - a) le opere o gli altri materiali che gestiscono, i diritti che rappresentano, direttamente o sulla base di accordi di rappresentanza, e i territori oggetto di tali accordi;
 - b) qualora non sia possibile determinare tali opere o altri materiali protetti a causa dell'ambito di attività dell'organismo di gestione collettiva o dell'entità di gestione indipendente, le tipologie di opere o di altri materiali protetti che rappresentano, i diritti che gestiscono e i territori oggetto di tali accordi;
 - c) i soggetti che rappresentano e ogni altra informazione utile al fine di determinare il compenso dovuto e di prevenire o dirimere controversie con altri organismi di gestione collettiva o dell'entità di gestione indipendente, titolari di diritti o altri soggetti interessati.
5. L'adempimento degli obblighi di cui ai commi da 1 a 3 è funzionale a garantire un livello elevato di trasparenza in ogni settore e risponde a principi di proporzionalità ed effettività. Gli obblighi di cui al presente articolo tengono conto delle norme speciali e delle specificità dei vari settori di contenuti, ed in particolare di quelle del settore della musica, del settore audiovisivo e del settore dell'editoria.
6. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono quelle di cui i cessionari ovvero i licenziatari o i sublicenziatari o gli aventi causa dispongono. Le informazioni sono trasmesse agli autori, ovvero agli artisti, interpreti o esecutori, limitatamente ai diritti relativi alle opere di loro



- pertinenza. Le informazioni sono fornite in modo specifico, completo ed intellegibile, al fine di consentire l'effettiva quantificazione del valore economico dei diritti in questione, nonché ogni opportuna valutazione circa un eventuale adeguamento del compenso.
7. Le informazioni di cui ai commi 1e2 devono assicurare un elevato grado di trasparenza agli autori ed agli artisti, interpreti o esecutori, anche tramite gli organismi di gestione collettiva, ovvero le entità di gestione indipendente. Entrambe le parti sono tenute al massimo rispetto della riservatezza delle suddette informazioni, sulla base di accordi eventualmente conclusi. Sono oggetto di particolare tutela le informazioni che costituiscono dati aziendali e informazioni commerciali sensibili.
 8. In casi debitamente giustificati in cui l'onere amministrativo della fornitura di informazioni di cui ai commi 1 e 2 risulta sproporzionato rispetto ai proventi generati dallo sfruttamento dell'opera o esecuzione, l'obbligo è limitato alle tipologie e al livello di informazioni ragionevolmente prevedibili in tali casi. Le informazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono dovute qualora non vi siano state variazioni rispetto alla precedente comunicazione periodica. Sono fatti salvi diversi accordi tra le parti in caso di variazioni di modesta entità.
 9. Gli obblighi di cui al presente articolo sussistono relativamente a quegli artisti, interpreti o esecutori, che sostengono in un'opera una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista comprimario.
 10. Ai contratti che sono regolati da accordi collettivi, si applicano le regole di trasparenza degli accordi stessi nella misura in cui soddisfino le condizioni di cui al presente articolo.
 11. Agli organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendenti si applica l'articolo 24 del Decreto, quanto agli obblighi di informazione di cui al presente articolo.

Articolo 6

Meccanismo di adeguamento contrattuale

1. Fatto salvo quanto stabilito in materia dagli accordi collettivi e tenendo conto delle specificità di ciascun caso e delle specificità e prassi retributive dei diversi settori, gli autori e gli artisti, interpreti o esecutori, direttamente o tramite gli organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti, hanno diritto a ricevere dalla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti o dai suoi aventi causa una remunerazione adeguata ed equa, ulteriore rispetto a quella inizialmente concordata, se questa si rivela sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi originati nel tempo dallo sfruttamento delle loro opere o prestazioni artistiche, considerate tutte le possibili tipologie di proventi derivanti dallo sfruttamento dell'opera o prestazione artistica, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, ivi inclusa la messa a disposizione dei fonogrammi *online*.
2. Al fine di accertare se la remunerazione sia sproporzionatamente bassa, vengono presi in considerazione tutti i pertinenti proventi derivanti dallo sfruttamento dell'opera a partire dal 7 giugno 2021, inclusi, ove opportuno, quelli derivanti dal *merchandising* e dallo sfruttamento dell'opera in ogni forma; si tiene conto, inoltre, dei costi sostenuti per la realizzazione e sfruttamento dell'opera, del contributo dell'autore o dall'artista, interprete o esecutore, delle specificità e delle prassi in materia di remunerazione dei diversi settori di contenuti, delle circostanze specifiche di ciascun caso, nonché di ogni altro elemento utile a tal fine. Gli autori e gli artisti, interpreti o esecutori, in relazione alle richieste di adeguamento dei contratti, possono farsi rappresentare da soggetti ai quali abbiano rilasciato apposita procura.

3. L'accertamento di cui al comma precedente è effettuato anche sulla base delle informazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 5.
4. Il meccanismo di adeguamento contrattuale di cui al comma 1 si applica solo nei casi in cui l'autore o l'artista, interprete o esecutore, percepisce una remunerazione forfettaria.
5. Qualora, per l'utilizzazione di un'opera o di una prestazione artistica, l'autore o l'artista, interprete o esecutore, riceva già un compenso adeguato e proporzionato ai sensi di altre disposizioni di legge, ivi incluse quelle di cui agli articoli 46-*bis* e 84 LDA, l'adeguamento contrattuale è commisurato su proventi diversi da quelli su cui tali compensi sono commisurati o a cui sono comunque correlati.
6. Il diritto di cui al comma 1 del presente articolo sussiste relativamente al contributo di artisti, interpreti o esecutori, che sostengono in un'opera una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista comprimario.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti conclusi dagli organismi di gestione collettiva e dalle entità di gestione indipendenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del Decreto.

Capo III

Concessione di licenze collettive estese

Articolo 7

Concessione di licenze collettive estese

1. Per i diritti di cui agli articoli 18-*bis*, 46-*bis*, 73, 73-*bis*, 80 e 84 LDA, i tre organismi di gestione collettiva maggiormente rappresentativi per ciascuna categoria di titolari dei diritti possono stipulare accordi per la remunerazione a fronte dell'utilizzo di opere o di altri materiali, aventi effetto anche nei confronti di titolari di diritti non mandanti né associati agli stessi o ad altri organismi di gestione collettiva di settore, assicurando parità di trattamento.
2. Le categorie di titolari di diritti aventi diritto ai compensi di cui agli articoli 18-*bis*, 46-*bis*, 73, 73-*bis*, 80 e 84 LDA sono individuate dall'Allegato B. L'Autorità aggiorna periodicamente l'elenco delle categorie sulla base della documentazione fornita dagli organismi di gestione collettiva.
3. L'attività di intermediazione dei diritti di cui al comma 1, in favore delle categorie individuate ai sensi del comma 2, deve essere esplicitamente prevista nello statuto dell'organismo di gestione collettiva, nonché nelle condizioni generali di adesione allo stesso.

Articolo 8

Criteri di misurazione della rappresentatività

1. L'Autorità, eventualmente anche avvalendosi di un soggetto terzo indipendente, assicura che venga effettuata a cadenza annuale una valutazione per determinare quali siano i tre organismi di gestione collettiva maggiormente rappresentativi per ciascuna categoria individuata ai sensi dell'articolo 7, comma 2.



2. Al fine di consentire la valutazione di cui al comma 1, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun organismo di gestione collettiva comunica all'Autorità la propria percentuale di rappresentatività per ciascuno dei tipi di sfruttamento elencati nella tabella di cui all'Allegato B. La percentuale è calcolata tenendo conto dei dati di effettivo utilizzo delle opere da parte degli utilizzatori, come rendicontati ai sensi dell'articolo 23 del Decreto nell'anno precedente, secondo i criteri indicati nell'Allegato B.
3. Con riguardo agli utilizzatori che, ai sensi della delibera 396/17/CONS, non sono tenuti a fornire la rendicontazione di cui all'articolo 23 del Decreto, la valutazione è effettuata utilizzando i valori risultanti dalla tipologia di sfruttamento di maggiore prossimità, secondo le indicazioni fornite nell'Allegato B.
4. Ciascun utilizzatore corrisponde annualmente a ciascuno dei tre organismi di gestione collettiva maggiormente rappresentativi una quota dei proventi derivanti dallo sfruttamento di opere ed altri materiali protetti di titolari non mandanti né associati ad alcun organismo di gestione collettiva, calcolata secondo gli accordi coi suddetti organismi, in proporzione alla percentuale di rappresentatività di ciascun organismo di gestione collettiva come risultante ai sensi del presente articolo.
5. Al fine di poter accedere alla valutazione di cui al comma 1, gli organismi di gestione collettiva dispongono di strumenti tecnico-operativi adeguati, che assicurano una capacità di ripartizione puntuale ed analitica, anche nei confronti dei titolari dei diritti non mandanti né associati, nonché una effettiva capacità di adeguarsi alle disposizioni dell'articolo 19 del Decreto.
6. Per le finalità di cui al comma 4, gli organismi di gestione collettiva predispongono sul proprio sito *internet* una sezione dedicata, nella quale sono pubblicate le informazioni riguardanti gli importi incassati per conto di soggetti non mandanti né associati, le modalità con cui vengono effettuate le rendicontazioni, le modalità con cui possono essere richieste le somme riscosse, le modalità e le tempistiche con cui vengono effettuati i pagamenti. Nella medesima sezione sono inoltre rendicontate le attività intraprese ai fini del soddisfacimento delle disposizioni normative dell'articolo 19 del Decreto.
7. In sede di prima applicazione, per l'anno 2024, la valutazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva viene effettuata tenendo in considerazione, per ciascuna categoria di titolari dei diritti, la media annua dei compensi incassati per la tipologia di diritto rilevante negli ultimi tre anni di attività, come risultanti dai bilanci depositati e certificati dall'organo di revisione contabile.

Articolo 9

Pagamento delle somme riscosse ai titolari dei diritti

1. I titolari dei diritti non mandanti né associati di organismi di gestione collettiva possono richiedere a ciascuno degli organismi di gestione collettiva di cui all'articolo 8, comma 1, le quote ad essi spettanti delle somme riscosse per lo sfruttamento dei diritti.
2. Le quote di cui al comma 1 sono corrisposte dall'organismo di gestione collettiva entro i termini e con le modalità stabilite nel proprio regolamento di ripartizione in favore dei propri mandanti o associati, e in ogni caso entro i termini di cui all'articolo 17, comma 2, del Decreto, secondo le modalità esposte nella specifica sezione del sito dell'organismo di gestione collettiva, di cui all'articolo 8, comma 6.

3. Le somme riscosse dall'organismo di gestione collettiva, se non richieste dal titolare dei diritti di cui al comma 1, vengono tenute a disposizione per il periodo indicato dall' articolo 19 del Decreto, e utilizzate secondo le modalità ivi previste.

Articolo 10

Facoltà di esclusione dalle licenze collettive estese

1. I titolari dei diritti possono escludere, in qualunque momento e in modo semplice ed efficace, le loro opere o gli altri materiali dal meccanismo di concessione di licenze collettive estese di cui al presente Capo.
2. La comunicazione dell'esclusione di cui al comma 1 è effettuata dal titolare dei diritti ai tre organismi di gestione collettiva maggiormente rappresentativi di cui all'articolo 8, comma 1, senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi o penali.
3. Il titolare dei diritti, al fine dell'esercizio della facoltà di cui al comma 1, può compilare e inviare, a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo di lettera raccomandata, il modulo tipo messo a disposizione dai tre organismi di gestione collettiva maggiormente rappresentativi sulla propria pagina *web* ovvero può presentare, a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo di lettera raccomandata, una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua decisione di escludere opere o altri materiali dal meccanismo di concessione di licenze collettive estese. Gli organismi di gestione collettiva sono tenuti fornire all'Autorità, a cadenza annuale, l'elenco dei soggetti che hanno esercitato la facoltà esclusione nei dodici mesi precedenti.
4. Gli organismi di gestione collettiva destinatari della comunicazione di cui al comma 2 danno conferma scritta, su supporto durevole, al titolare dei diritti del ricevimento della predetta comunicazione.

Articolo 11

Effetti dell'esercizio della esclusione dal meccanismo di concessione di licenze collettive estese

1. L'esercizio della facoltà di esclusione di cui all'articolo 10 pone fine allo sfruttamento di opere o di altri materiali del titolare dei diritti da parte dei tre organismi di gestione collettiva maggiormente rappresentativi di cui all'articolo 8, comma 1, a partire dalla data della prima ripartizione dei proventi presso gli aventi diritto mandanti o associati, successiva al ricevimento della relativa comunicazione. A partire dalla stessa data i contratti conclusi con terzi dai tre organismi di gestione collettiva maggiormente rappresentativi cessano di avere efficacia nei confronti del titolare dei diritti che ha esercitato la predetta facoltà.
2. I compensi maturati in favore del titolare dei diritti durante il periodo di efficacia della licenza collettiva estesa, ma incassati dai tre organismi di gestione collettiva maggiormente rappresentativi successivamente all'efficacia della facoltà di esclusione, sono ripartiti in conformità al regolamento di ripartizione di ciascun organismo di gestione collettiva.

Capo IV

Procedura per la risoluzione delle controversie dinnanzi all'Autorità

Articolo 12

Sulle controversie in materia di obblighi di comunicazione e di informazione

1. Fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria, nel caso in cui insorga una controversia avente ad oggetto gli obblighi di cui all'articolo 5, i cessionari o licenziatari dei diritti e i loro aventi causa e sublicenziatari nonché gli autori e artisti, interpreti o esecutori, possono rivolgersi all'Autorità, che risolve la controversia secondo le modalità di cui al presente Capo.
2. I soggetti di cui al comma 1, che intendano rivolgersi all'Autorità possono presentare l'istanza personalmente ovvero conferendo una apposita procura ad un organismo di gestione collettiva, ad una entità di gestione indipendente, ad un'associazione di categoria o ad un procuratore debitamente designato, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, allegata all'istanza.

Articolo 13

Sulle controversie in materia di meccanismo di adeguamento contrattuale

1. Fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria, nel caso in cui insorga una controversia tra gli autori e gli artisti, interpreti o esecutori, da un lato, e, dall'altro, una parte con la quale abbiano stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti riguardo all'adeguamento contrattuale di cui all'articolo 6, o i suoi aventi causa, ciascuna delle parti può rivolgersi all'Autorità, che risolve la controversia secondo le modalità di cui al presente Capo.
2. I soggetti di cui al comma 1, che intendano rivolgersi all'Autorità possono presentare l'istanza personalmente conferendo una apposita procura ad un organismo di gestione collettiva, ad una entità di gestione indipendente, ad un'associazione di categoria o ad un procuratore debitamente designato, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, allegata all'istanza.

Articolo 14

Istanze di definizione delle controversie

1. Le istanze di definizione delle controversie di cui agli articoli 12 e 13 sono trasmesse utilizzando e compilando in ogni sua parte, a pena di irricevibilità, il modello reso disponibile sul sito *internet* dell'Autorità, allegando ogni documentazione utile a illustrare i motivi e le ragioni che hanno impedito una definizione in via bonaria.
2. Il procedimento dinanzi all'Autorità non può essere promosso qualora per il medesimo oggetto e tra le stesse parti sia pendente un procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria, ovvero se sia stata avviata una conciliazione, mediazione o negoziazione assistita.
3. La Direzione dispone l'archiviazione in via amministrativa dell'istanza qualora sia:
 - a) irricevibile per mancata osservanza delle prescrizioni di cui al comma 1 o per difetto di informazioni essenziali;
 - b) improcedibile ai sensi del comma 2;
 - c) inammissibile in quanto non riconducibile all'ambito di applicazione del presente regolamento;
 - d) manifestamente infondata;

- e) ritirata prima delle decisioni dell'Organo collegiale.
4. La Direzione dà notizia al soggetto istante delle archiviazioni disposte ai sensi del comma 3, *lett. a), b), c) e d)*, e alla controparte delle archiviazioni disposte ai sensi del comma 3, *lett. e)*. Delle suddette archiviazioni in via amministrativa la Direzione informa periodicamente l'Organo collegiale.
 5. La Direzione dispone l'archiviazione in via amministrativa ovvero avvia il procedimento ai sensi dell'articolo 15 entro venti giorni dalla ricezione dell'istanza ovvero della ricezione dei documenti integrativi richiesti dalla stessa.
 6. Qualora nel corso del procedimento una parte adisca l'Autorità giudiziaria ovvero avvii una conciliazione, mediazione o negoziazione assistita, rimettendo ad essa, anche solo in parte, la cognizione della medesima controversia, la Direzione si riserva di sospendere il procedimento.

Articolo 15

Avvio della procedura per la definizione delle controversie

1. La Direzione comunica al soggetto istante e alla controparte, ai contatti indicati nell'istanza di cui all'articolo 14, comma 1, l'avvio del procedimento indicando:
 - a) il numero identificativo della controversia;
 - b) la data di protocollazione dell'istanza;
 - c) il responsabile del procedimento;
 - d) il termine di conclusione del procedimento;
 - e) i termini entro cui produrre memorie e documentazione.
2. Contestualmente alla comunicazione di cui al comma 1, la Direzione trasmette alla controparte l'istanza depositata, completa di allegati.
3. La controparte ha facoltà di presentare memorie e depositare documenti entro il termine, non inferiore a venti giorni, indicato nella comunicazione di avvio del procedimento, a pena di irricevibilità. Ove necessario, la Direzione può richiedere delle integrazioni alla controparte. La Direzione trasmette tempestivamente le memorie e i documenti depositati all'istante, il quale può presentare le proprie memorie di replica. I documenti depositati ai sensi del presente comma sono contestualmente resi disponibili dalla Direzione alle altre parti per via telematica.
4. Il Direttore, anche d'ufficio, sentite le parti interessate, può disporre la riunione di più procedimenti pendenti, laddove l'identità delle parti o della questione oggetto del ricorso renda efficiente tale soluzione. In tal caso, l'istruttoria è affidata ad un solo responsabile.
5. Nel caso in cui lo ritenga opportuno, ai fini dell'istruzione della controversia, ovvero su espressa richiesta di una delle parti, il responsabile del procedimento convoca le parti interessate per un'udienza di discussione, da tenersi anche in via telematica, mediante comunicazione da inviare con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla data fissata.
6. Le parti possono comparire all'udienza di discussione personalmente ovvero per il tramite di un rappresentante munito di apposita procura, conferita mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In caso di persone giuridiche le parti compaiono all'udienza di discussione



in persona del loro legale rappresentante o di persona da lui delegata mediante apposita procura, conferita mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

7. Il fatto che una delle parti non si presenti o si astenga dal far valere in udienza le proprie ragioni non può essere interpretato come accettazione delle ragioni della controparte, né come rinuncia all'istanza. In tal caso la controversia è comunque definita alla luce di quanto risulta dalla documentazione acquisita agli atti e tenuto conto delle difese scritte svolte dalle parti.
8. Il termine per l'adozione del provvedimento finale è di novanta giorni decorrenti dalla notifica dell'avvio di cui al comma 1.
9. I termini di cui al presente articolo sono sospesi, informandone le parti, fino a un massimo di trenta giorni nel caso in cui sia necessario svolgere ulteriori e specifici approfondimenti istruttori.

Articolo 16

Definizione della controversia

1. Conclusa la fase istruttoria, il Direttore trasmette la documentazione relativa alla controversia all'Organo collegiale, allegando la relazione del Responsabile del procedimento e una proposta di decisione.
2. L'Organo collegiale, ove non riscontri la fondatezza dell'istanza, ne dispone l'archiviazione.
3. Ove riscontri la fondatezza dell'istanza, l'Organo collegiale definisce con proprio provvedimento la controversia.
4. Il provvedimento di cui al comma 3 è tempestivamente notificato alle parti e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.
5. L'eventuale ordine riguardante le informazioni di cui all'articolo 5, nonché il compenso di cui all'articolo 6, deve essere adempiuto entro il termine indicato nel provvedimento. In caso di mancata ottemperanza nel termine indicato, trova applicazione l'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
6. Nei casi in cui ritenga necessari ulteriori approfondimenti istruttori ovvero ritenga di dover acquisire il parere del Servizio giuridico, l'Organo collegiale dispone una motivata proroga non superiore a sessanta giorni del termine di conclusione del procedimento.

Capo V

Determinazione del compenso in caso di difetto di accordo tra le parti

Articolo 17

Principi generali per la negoziazione tra le parti e per l'intervento dell'Autorità nella determinazione del compenso

1. Le negoziazioni tra gli utilizzatori e gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti per la stipula di qualunque contratto per l'utilizzo di opere e di altri materiali protetti sono condotte in buona fede, attraverso lo scambio di tutte le informazioni necessarie, secondo le disposizioni dell'articolo 22 del Decreto.



2. Ciascuna delle parti impegnata nelle negoziazioni per la stipula dei contratti di cui al comma 1, in difetto di un accordo in merito al compenso dovuto agli autori e agli artisti, interpreti o esecutori, ai sensi degli articoli 18-*bis*, comma 5, 46-*bis*, comma 4, 80, comma 2, *lett. f*) e 84, comma 4, LDA può richiedere l'intervento dell'Autorità secondo le procedure indicate ai successivi articoli da 18 a 21. L'Autorità, nel decidere in merito alla determinazione del compenso, tiene conto della rappresentatività dell'organismo di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente calcolata secondo i criteri definiti nel presente regolamento.

Articolo 18

Avvio della procedura

1. Le istanze di intervento sono trasmesse compilando in ogni sua parte, a pena di irricevibilità, il modello reso disponibile sul sito *internet* dell'Autorità e allegando ogni documentazione utile a illustrare le ragioni che hanno impedito il raggiungimento dell'accordo sul compenso e che attestino di aver compiuto ogni ragionevole sforzo a questo fine, ivi inclusa una proposta economica già sottoposta alla controparte.
2. Nel caso in cui tra le medesime parti sia pendente o venga instaurato, successivamente all'avvio della procedura, un procedimento dinanzi all'Autorità giudiziaria sulla medesima richiesta di determinazione del compenso, la Direzione, effettuata la valutazione sull'identità soggettiva e oggettiva del procedimento giurisdizionale e della procedura, sospende totalmente o parzialmente quest'ultima.
3. La Direzione dispone l'archiviazione in via amministrativa dell'istanza che sia:
 - a) irricevibile per mancata osservanza delle prescrizioni di cui al comma 1;
 - b) improcedibile ai sensi del comma 2;
 - c) inammissibile in quanto non riconducibile all'ambito di applicazione del presente regolamento;
 - d) ritirata prima delle decisioni dell'Organo collegiale.
4. Con riferimento alle istanze non archiviate in via amministrativa ai sensi del precedente comma 4, la Direzione avvia il procedimento ai sensi del successivo articolo 19.

Articolo 19

Trasmisione dell'istanza alla parte convenuta

1. La Direzione dà comunicazione alle parti dell'avvio della procedura indicando:
 - a) il numero identificativo della procedura;
 - b) la data di protocollazione dell'istanza;
 - c) il responsabile del procedimento;
 - d) il termine di conclusione della procedura;
 - e) i termini entro cui produrre memorie e documentazione, nonché integrazioni e repliche alle produzioni avversarie.
2. Con la medesima comunicazione di cui al comma 1, la Direzione trasmette, altresì, alla parte convenuta l'istanza completa di allegati.



3. La parte convenuta, entro il termine, non inferiore a venti giorni, indicato nella comunicazione dell'avvio di cui al comma 1, comunica all'Autorità e alla parte istante tutte le informazioni e i dati necessari alla determinazione del compenso e formula la propria proposta economica.
4. I termini della procedura sono sospesi sino alla ricezione di quanto richiesto ai sensi del precedente comma.
5. Il termine per l'adozione del provvedimento finale è di centocinquanta giorni decorrenti dalla notifica dell'avvio di cui comma 1.
6. I termini di cui al presente articolo sono sospesi, informandone le parti, fino a un massimo di trenta giorni nel caso in cui sia necessario svolgere ulteriori e specifici approfondimenti istruttori.

Articolo 20

Svolgimento della istruttoria

1. Nel caso in cui lo ritenga opportuno ai fini dell'istruzione della controversia, ovvero su espressa richiesta di una delle parti, il responsabile del procedimento convoca le parti interessate per un'udienza di discussione, da tenersi anche in via telematica, mediante comunicazione da inviare con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla data fissata.
2. Se le parti raggiungono l'accordo durante l'incontro, viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, assume carattere vincolante ai sensi dell'articolo 1321 del Codice civile.
3. La sottoscrizione del verbale di cui al comma 2 da entrambe le parti ha valore di ritiro dell'istanza e determina l'archiviazione in via amministrativa ai sensi dell'articolo 18, comma 4, lett. d).
4. Il fatto che una delle parti non si presenti o si astenga dal far valere in udienza le proprie ragioni non può essere interpretato come accettazione delle ragioni della controparte, né come rinuncia all'istanza. In tal caso la controversia è comunque definita alla luce di quanto risulta dalla documentazione acquisita agli atti e tenuto conto delle difese scritte svolte dalle parti.
5. Nell'ipotesi di mancato accordo ciascuna delle parti può formulare, entro quindici giorni dallo svolgimento dell'incontro, indicazioni o proposte integrative, nonché presentare ogni utile documentazione; in dette ipotesi il responsabile del procedimento procede a trasmettere le integrazioni all'altra parte.
6. Qualora le parti raggiungano un accordo nell'ambito di una trattativa privata, ne danno tempestiva comunicazione alla Direzione, che archivia il procedimento.

Articolo 21

Determinazione del compenso

1. L'Organo collegiale nel termine di cui all'articolo 19, comma 5, stabilisce con proprio provvedimento, anche sulla base dei criteri di cui al presente regolamento, quale delle proposte economiche formulate risulti congrua.
2. L'Organo collegiale, qualora non reputi congrua nessuna delle due proposte, determina, con proprio provvedimento, secondo condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, il



- compenso, su proposta della Direzione competente, specificando i parametri di quantificazione e le relative modalità di calcolo.
3. Qualora una delle parti non partecipi all'incontro o, comunque, non formuli una proposta di adeguato compenso, l'Organo collegiale delibera con proprio provvedimento sulla proposta formulata dall'altra parte o sui parametri di quantificazione e le modalità di calcolo del compenso.
 4. Nei casi in cui ritenga necessari ulteriori approfondimenti istruttori, ovvero ritenga di dover acquisire il parere del Servizio giuridico, l'Organo collegiale dispone una motivata proroga non superiore a sessanta giorni del termine di conclusione del procedimento.

Capo VI

Vigilanza e controllo

Articolo 22

Vigilanza sull'adempimento degli obblighi di comunicazione e di informazione di cui all'articolo 5

1. Sull'adempimento degli obblighi di comunicazione e di informazione di cui all'articolo 5 vigila l'Autorità.
2. L'Autorità può in qualsiasi momento accertare la violazione degli obblighi di cui all'articolo 5 attraverso ispezioni, richieste di informazioni e documenti, nonché audizioni.
3. L'Autorità può disporre regolari programmi di ispezioni, allo scopo di verificare il rispetto delle disposizioni di legge.
4. In caso di mancata comunicazione degli elementi richiesti dall'Autorità ai sensi del comma 2, trovano applicazione le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 23

Sanzioni

1. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione e informazione di cui all'articolo 5, l'Autorità applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 110-*quater*, comma 4, LDA.
2. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

Capo VII

Disposizioni Finali

Articolo 24

Termini

1. Nel computo dei termini di cui al presente Regolamento si tiene conto esclusivamente dei giorni lavorativi.

Articolo 25

Tutela giurisdizionale

1. Avverso i provvedimenti dell’Autorità adottati ai sensi del presente Regolamento è ammesso ricorso dinanzi al giudice competente.

Articolo 26

Comunicazioni all’Autorità

1. Le comunicazioni di cui al presente Regolamento sono effettuate esclusivamente mediante posta elettronica, ove possibile certificata.
2. Le parti comunicano nel primo atto utile l’indirizzo di posta elettronica presso cui intendono ricevere le comunicazioni.

Articolo 27

Clausola di rivedibilità

1. L’Autorità si riserva di rivedere il presente regolamento sulla base dell’esperienza derivante dalla sua attuazione.

Articolo 28

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito dell’Autorità.